

OGGETTO	Divieto di vendita di contenitori in vetro e lattine nonché di consumo alcolici in particolari aree.
Settore	SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio	Polizia Locale Comandante

IL SINDACO

Premesso che vi sono aree urbane caratterizzate da una cospicua presenza di persone, specie nelle ore serali e notturne, e che tali aree sono le seguenti:

- 1) Piazza della Pace, Via Beltrami, Via Cerasa, via Monteverdi
- 2) Piazza Roma, Via Manzoni e Via Guarneri del Gesù
- 3) Piazza Stradivari, Largo Boccaccino
- 4) Corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra Piazza Stradivari e via Ala Ponzone
- 5) tutte le aree private sottoposte a servitù di pubblico passaggio adiacenti o che confluiscono nelle vie di cui a punti precedenti.

Preso atto che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane sopradescritte produce una serie di criticità e di molestie al riposo e alla sicurezza dei cittadini;
- tra queste si annovera il fenomeno dell'utilizzo e successiva dispersione al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, che, se frantumati, possono creare gravi conseguenze alla pubblica incolumità potendo provocare gravi lesioni personali, essere un elemento di degrado del decoro urbano, nonché rappresentare degli oggetti pericolosi che, usati con modalità aggressive, possono consentire la consumazione di reati;
- l'abbandono per strada di bottiglie e contenitori di vetro e lattine produce nel cittadino un senso di degrado dei luoghi con ripercussioni negative in tema di percezione di sicurezza ;
- tale fenomeno è da ritenersi collegato alla vendita soprattutto serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali e produttive del settore alimentare con consumo sul posto e per asporto, esercizi di vicinato con vendita mediante apparecchi automatici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante (street food).

Rilevato quindi che tale situazione necessita della predisposizione di una strategia di contrasto al fine di evitare nocumento alla vivibilità, alla fruizione degli spazi pubblici e all'ambiente nonché per evitare che il senso di insicurezza che tale fenomeno può creare produca una rarefazione della presenza positiva dei cittadini nelle aree pubbliche surriferite.

Rilevato, altresì, che lo stazionamento di persone, soprattutto legato al consumo eccessivo di sostanze alcoliche in determinati luoghi caratterizzati da particolari caratteristiche strutturali, provoca fenomeni di disturbo alla quiete pubblica nonché può essere causa di degrado dei luoghi ed è stato oggetto di numerose segnalazioni trasmesse al Comune di Cremona.

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: Il Dirigente del Settore Polizia Locale Comandante Dott. Luca Iubini
Pratica trattata da **Pedroni Mariella**

Preso atto che i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure già poste in essere dal Comune di Cremona anche in raccordo con la locale Questura in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Considerati gli esiti delle valutazioni a più riprese compiute in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e delle conseguenti determinazioni del Signor Prefetto, che ha disposto servizi interforze nelle predette aree, poi coordinati tecnicamente dal Signor Questore con apposita ordinanza, a cui, tra l'altro, è seguita l'adozione di diversi provvedimenti di temporanea sospensione dell'attività di esercizi pubblici insistenti in alcune delle zone considerate;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni della Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 04/10/20218 convertito con modificazioni della Legge 1 dicembre 218, n. 132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 06 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.
- il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- l'art.50 d.lgs. 267/2000, in particolare il comma 5 per la parte applicabile alla fattispecie nonché il comma 7bis;

ORDINA

1. che dalle ore 20.00 del 16/07/2026 alle ore 05.00 del 17/07/2026; dalle ore 20.00 del 17/07/2026 alle ore 05.00 del 18/07/2026; dalle ore 20.00 del 18/07/2026 alle ore 05.00 del 19/07/2026; dalle ore 20.00 del 23/07/2026 alle ore 05.00 del 24/07/2026; dalle ore 20.00 del 24/07/2026 alle ore 05.00 del 25/07/2026; dalle ore 20.00 del 25/07/2026 alle ore 05.00 del 26/07/2026; dalle ore 20.00 del 30/07/2026 alle ore 05.00 del 31/07/2026; dalle ore 20.00 del 31/07/2026 alle ore 05.00 del 01/08/2026; dalle ore 20.00 del 01/08/2026 alle ore 05.00 del 02/08/2026, nelle aree urbane surriferite individuate nell'elenco sia vietato ai pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali e produttive del settore alimentare con consumo sul posto e per asporto, esercizi di vicinato con vendita mediante apparecchi automatici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante (street food) vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, cibi e bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie e contenitori di vetro o in lattina. E' consentita, esclusivamente per le attività di pubblico esercizio e ristorazione nonché artigianali con consumo sul posto, la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche;

2. è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: Il Dirigente del Settore Polizia Locale Comandante Dott. Luca Iubini
Pratica trattata da **Pedroni Mariella**

bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine;

3. è vietato nei luoghi previsti al punto 5) - elenco luoghi - del presente atto il consumo di sostanze alcoliche nei medesimi giorni e orari sopraindicati. Si ribadisce che tale divieto non opera nei plateatici dei locali regolarmente autorizzati.

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Per la violazione del disposto di cui al punto 3 è prevista la sanzione amministrativa fino a 500€

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, eventualmente con il supporto delle Forze d'Ordine, di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cremona www.comune.cremona.it.

IL SINDACO
(Leonardo Virgilio)

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: Il Dirigente del Settore Polizia Locale Comandante Dott. Luca Iubini
Pratica trattata da **Pedroni Mariella**